

MODELLO
ORGANIZZATIVO 231
di
POLISTUDIO A.E.S.
SOCIETA' DI
INGEGNERIA S.R.L.

Revisione ottobre 2023

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net

www.polistudio.net

C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg.Nº19519 UNI EN ISO 9001:2015

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

- . 1.1 Glossario
- . 1.2 Il regime di responsabilità amministrativa
- . 1.3 Le fattispecie di reato
- . 1.4 Autori dei reati
- . 1.5 Le sanzioni
- . 1.6 Il Modello come presupposto di esclusione dalla responsabilità dell'ente

2. ORGANIZZAZIONE E STORIA DELLA SOCIETA' – ANALISI CONOSCITIVA

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO

- . 3.1 Finalità del Modello
- . 3.2 Struttura del Modello
- . 3.3 Realizzazione del Modello
- . 3.4 Destinatari del Modello

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

- . 4.1 Nomina, composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- . 4.2 Cause di ineleggibilità e di decadenza
- . 4.3 Funzioni e poteri attribuiti all'OdV
- . 4.4 Flussi informativi e gestione, raccolta e conservazione delle informazioni all'interno dell'Organismo di Vigilanza

. 4.5 Segnalazioni di illecito (whistleblowing)

. 4.6 Convocazione, Voto e Delibere

. 4.7 Obblighi di riservatezza

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

. 6.1 Introduzione

. 6.2 Violazioni commesse da personale, impiegati e dirigenti

. 6.3 Violazioni commesse dagli amministratori

. 6.4 Violazioni commesse dai sindaci

. 6.5 Violazioni commesse da collaboratori, fornitori e soggetti esterni terzi

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

3. I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ

4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231)

. 4.1 Tipologia di reati contro la Pubblica Amministrazione

. 4.2 Le attività sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

. 4.3 Principi generali di comportamento

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg.Nº19519 UNI EN ISO 9001:2015

. 4.4 Regole di organizzazione, gestione e controllo

5. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO 231)

. 5.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 5.2 Le attività sensibili ai reati societari

. 5.3 Principi generali di comportamento

. 5.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

6. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARI E BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO 231)

. 6.1 Le fattispecie di reato

. 6.2 Le attività sensibili

. 6.3 Principi generali di comportamento

. 6.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

7. I REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO 231)

. 7.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 7.2 Le attività sensibili

. 7.3 Principi generali di comportamento

. 7.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART.24 BIS DEL DECRETO 231)

. 8.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 8.2 Le attività sensibili

. 8.3 Principi generali di comportamento

. 8.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

9. I REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO 231)

. 9.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 9.2 Le attività sensibili

. 9.3 Principi generali di comportamento

. 9.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

10. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DIRITTO AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO 231)

. 10.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 10.2 Le attività sensibili

. 10.3 Principi generali di comportamento

. 10.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

11. I REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO 231)

. 11.1 Le fattispecie di reato e illecito amministrativo

. 11.2 Le attività sensibili

. 11.3 Principi generali di comportamento

. 11.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

12. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net

www.polistudio.net

C.F. e P.IVA 03452840402



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Glossario

Società: PolistudioA.E.S. Società di Ingegneria S.r.l.

Modello: Complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni dei documenti 231 (Modello, Regolamento Disciplinare - se presente).

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deve:

- vigilare sull'effettiva operatività del Modello;
- verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente;
- individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del Modello e documentazione annessa.

Reati: reati contemplati dal D.Lgs 231/01 e dalle norme correlate.

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza).

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell'art. 5 del D.Lgs.: "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

1.3 Le fattispecie di reato

Attualmente le reati che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli sotto elencati (per ognuno si specifica l'art. di riferimento del Decreto):

- reati commessi in rapporto con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati di criminalità informatica (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in cartedipubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- reati per violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (art. 25-octies);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti (art. 25-octies 1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati in materia di immigrazione (art. 25-duodecies);
- reati di xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali (art. 25-duodevices).

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

1.4 Autori dei reati

I soggetti che impegnano la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- soggetti in posizione “apicale”: coloro che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente; coloro che ne esercitano di fatto la gestione e il controllo; coloro che la esercitano nell'ambito di strutture decentrate.
- soggetti “subordinati” o “subalterni”: di regola i lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Il reato dovrà, infine, essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente; i due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente:

- il “vantaggio” si verifica con l'esperimento di un qualsiasi azione mirata alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi);

- l'“interesse” si verifica qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

1.5 Le sanzioni

L'accertamento da parte del giudice penale della responsabilità può concludersi con l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie e interdittive, tra cui la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività;
- confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già nel corso delle indagini preliminari, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.
- pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge - e non si sostituisce - alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

1.6 Il Modello come presupposto di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il legislatore statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'inserimento dei contenuti del D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime è ritenuto valido il Modello quando questo è adottato ed efficacemente attuato assicurando un Sistema della Sicurezza che risponda ai seguenti obblighi:

- attività di informazione-formazione a tutti i lavoratori;
- piani ed attività di sorveglianza sanitaria;
- formazione di primo soccorso, gestione delle emergenze, riunioni periodiche con tema la sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione degli appalti e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione e revisione della valutazione dei rischi ed adozione di misure e correttivi di prevenzione, mitigazione e protezione susseguenti;
- rispetto dei parametri standard tecnici, tecnologici e strumentali relativi a macchinari, attrezzature, apparecchiature elettromedicali, agenti chimici, biologici e fisici;
- attività di audit e di vigilanza con riferimento alle procedure operative, tecniche e gestionali ed alle istruzioni sulla sicurezza dei lavoratori, nonché alla loro efficacia a distanza di tempo;
- alle certificazioni obbligatorie da acquisire.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il Modello organizzativo deve pertanto includere:

1. un sistema di registrazione della reale ed avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate sulla base delle dimensioni dell'azienda;
2. un'articolazione delle funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e poteri per verificare, valutare, gestire e controllare il fattore rischio e specifico organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni emanate e delle regole indicate nel Modello;
4. un Sistema di controllo e reporting che valuti l'attuazione e l'implementazione nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
5. mirate prassi atte al riesame del Modello in occasione dei controlli effettuati, nel caso di incidenti di percorso o di violazioni emerse, in occasione di variazioni dell'assetto organizzativo o societario dell'azienda e nell'attività di progresso scientifico e tecnologico.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna". Per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, infatti, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione o Vigilanza, e tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Per i reati commessi dai soggetti in posizione “apicale”, invece, non basta che l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, occorrendo che abbia anche affidato ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e di curarne l’aggiornamento. È altresì necessario che l’Organo abbia svolto i compiti di vigilanza e controllo e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il Modello. L’adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell’ente; esso, tuttavia, è l’unico strumento che ha lo stesso ente per svolgere un’azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria “non colpevolezza” ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

2. ORGANIZZAZIONE E STORIA DELLA SOCIETÀ’ ANALISI – CONOSCITIVA

Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l. è una società a responsabilità limitata con sede legale in Riccione (RN) alla Via Tortona 10, ed ha ad oggetto l’attività di:

- esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale nei settori della urbanistica, opere infrastrutturali, edilizie civili e industriali, tutela della sicurezza sul lavoro e in genere tutti i settori direttamente connessi e accessori all’edilizia pubblica e privata;
- compilazione degli elaborati grafici, esecuzione di modelli, preventivi, rilievi, pratiche catastali e simili, nonché l’assistenza legata alla realizzazione delle opere edili sia civili che industriali e tecnologiche;
- acquisto, vendita, permuta, lottizzazione, costruzione, affitto, amministrazione, conduzione, gestione e utilizzazione in genere di immobili.

Tali attività possono essere svolte sia in Italia che all’estero.

Inoltre, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari (ad eccezione dell’intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dal D.lgs. 58/1998), immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, comunque necessarie ed opportune; assumere partecipazioni ed interessenze, inclusa la partecipazione a consorzi con finalità sociali analoghe a quelle della Società, nei limiti e casi consentiti dall’ordinamento giuridico; concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi; assumere mutui e compiere qualsiasi operazione bancaria.

Con riguardo alla storia della Società in oggetto, l’idea di creare uno Studio Tecnico è nata nei primi anni settanta dal Geom. Marco Seguiti, che a quel tempo lavorava presso il Genio Civile di Rimini, e da due neo-laureati in ingegneria, l’Ing. Roberto Amati e l’Ing. Roberto Mingucci.

Nel 1972 iniziava quindi questa nuova esperienza, e ai tre tecnici si aggiungeva un giovane ragioniere, Mario Righini, che ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato; questo tentativo iniziale prendeva la forma di

Studio Associato nel gennaio del 1981, con la costituzione del “POLISTUDIO Studio Tecnico Associato di Architettura e Ingegneria”.

Nell'estate del 2004, poi, gli stessi soci hanno voluto darsi una nuova veste ed una nuova forma societaria, costituendo l'odierna società “POLISTUDIO A.E.S. – Società di Ingegneria S.r.l.”, che ha preso gradualmente il posto dello Studio Associato.

Attualmente il Polistudio è una Società di Ingegneria - s.r.l. con un sistema di amministrazione e controllo costituito dal Consiglio di Amministrazione al cui interno vengono eletti Presidente, Vice Presidente ed Amministratori Delegati.

La struttura operativa della società è articolata per Settori, che in maniera organica ed interdisciplinare si occupa delle attività in precedenza elencate; la caratteristica fondamentale della Società è basata, quindi, sulla multidisciplinarietà delle competenze e l'eterogeneità delle professionalità impiegate, che permette di fornire servizi spazianti a 360° nel campo delle attività di ingegneria ed interagire con partners di primo livello, nazionale ed internazionale, nel campo degli interventi civili ed infrastrutturali.

Il Polistudio ha stabilito ed attuato un sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, ed è dotato della struttura organizzativa riportata nell'Allegato 2 parte generale.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno.

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico dell'impresa), delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all'autore del reato e alla Società, ai sensi del Decreto.

Il Modello intende, dunque, sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i partners, richiamandoli ad un comportamento corretto ed all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, ed al rispetto di tutte le regole e procedure adottate dalla stessa Società.

Sotto questo profilo il Modello forma un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Modello detta prescrizioni specifiche, finalizzate a prevenire particolari tipologie di reato, secondo le disposizioni del Decreto.

3.2 Struttura del Modello

Il presente Modello è composto di:

➤ una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello. Descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, ne individua i destinatari, ne definisce la finalità e la struttura. Contiene, inoltre, la descrizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il Sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

➤ una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società. Si occupa, cioè, di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute e le attività "sensibili" (ovvero quelle per cui è teoricamente possibile la commissione del reato); a questo proposito la Società ha raggruppato in otto categorie i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali sono state dettate regole organizzative e di comportamento:

- 1) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) reati societari;
- 3) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro e beni di provenienza illecita;
- 4) reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro;
- 5) reati di criminalità informatica;
- 6) reati ambientali;
- 7) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- 8) reati tributari;

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene una breve descrizione della fattispecie criminosa, individua le attività sensibili e definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività e nella definizione dei protocolli etico-organizzativi di prevenzione.

3.3 Realizzazione del Modello

Per la redazione del presente Modello la Società ha tenuto conto:

- 1) delle disposizioni del Decreto 231;
- 2) della relazione ministeriale accompagnatoria;
- 3) dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato sistema di controllo interno;
- 4) delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al giugno 2021;
- 5) delle Best Practices aziendali;
- 6) dei precedenti giurisprudenziali in materia, delle interpretazioni fornite dalla dottrina giuridica e dagli esperti di organizzazione aziendale.

La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti, già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali: lo Statuto, le linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della Società, nonché le procedure ed istruzioni operative adottati dalle singole aree.

3.4 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello:

- tutti gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell’attività;
- tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

Il Modello si applica altresì a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

L’insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

Il Modello è comunicato ai Destinatari con le modalità stabilite al successivo paragrafo 7.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 pone, come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dalla Società e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno della Società con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta che attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo di Vigilanza non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'Organismo spetta all'organo di amministrazione, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità e delle competenze professionali meglio specificati al seguente paragrafo.

In considerazione delle dimensioni aziendali e del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, l'Organismo di Vigilanza di POLISTUDIO A.E.S. S.r.l. ha composizione plurisoggettiva ed può essere formato anche da membri esterni alla Società.

4.1 Nomina, composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'organo di amministrazione.

La composizione è collegiale (tre componenti).

I componenti dell'OdV dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. autonomia;
2. indipendenza;
3. professionalità;
4. continuità di azione.

Tali requisiti, debbono essere presenti contemporaneamente e mantenersi inalterati nel tempo per tutta la durata dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza ha durata triennale. I membri possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione dei successori.

4.2 Cause di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- L'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- L'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'organo di amministrazione o dell'eventuale organo di controllo, nonché con soggetti esterni incaricati della eventuale società di revisione o facenti parte delle Associazioni sindacali degli Agenti e delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'organo di amministrazione.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

4.3 Funzioni e poteri attribuiti all'OdV

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul "funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento".

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1. Di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- Verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- Verificare effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- A tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società;

2. Di controllo del tempestivo aggiornamento del Modello, ovvero:

- indicare la necessità o l'opportunità dell'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'organo di amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3. Di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i Destinatari;
- Promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- Riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4. Di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- Esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluse le sospette violazioni dello stesso; Informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; Segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili; In caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- A documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- A registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Inoltre, per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- Di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

- Di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario; Di disporre, ove occorra,
- l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello; Di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e
- responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni; Di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi
- compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'organo di amministrazione.

4.4 Flussi informativi e gestione, raccolta e conservazione delle informazioni all'interno dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica. L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, senza alcuna eccezione, ed anche da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per l'Ente, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

I Destinatari devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. I dirigenti devono, in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Nell'articolo 9 del Regolamento di funzionamento dell'OdV di POLISTUDIO si descrive l'attività di gestione, raccolta e conservazione dei flussi informativi pervenuti allo stesso OdV.

4.5 Segnalazioni di illecito (**Whistleblowing**)

L'OdV attiverà un *account* accessibile su cui tutti i soggetti aziendali, nonché i terzi tenuti all'osservanza del modello, potranno segnalare eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale. Si specifica che l'identità del segnalante non potrà essere rivelata (D. Lgs. 24/2023) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun fondamento, potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Per la dovuta istruttoria l'OdV potrà procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutti gli uffici della Società, rispettando la riservatezza del segnalante, del segnalato e dell'oggetto della segnalazione.

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023 dovrà essere prevista la tutela del segnalante fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, e il medesimo non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie. La segnalazione dovrà essere gestita ed istruita ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24/2023.

4.6 Convocazione, Voto e Delibere

Negli articoli da 4 ad 8 del Regolamento di funzionamento dell'OdV di POLISTUDIO si descrivono le modalità di convocazione, voto e delibere dell'OdV.

4.7 Obblighi di riservatezza

Nell'articolo 14 del Regolamento di funzionamento dell'OdV di POLISTUDIO si descrivono gli obblighi di riservatezza imposti ai membri dell'OdV.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'OdV (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza dell'organo di amministrazione della Società.

Per l'adozione di modifiche non sostanziali l'organo di amministrazione delega il Direttore Generale che periodicamente riferisce all'organo di amministrazione sulla natura delle modifiche apportate.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Introduzione

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No.19519 UNI EN ISO 9001:2015

In conformità alle disposizioni del Decreto 231 (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b), la Società adotta un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per sanzioni disciplinari si intendono:

- le sanzioni disciplinari in senso stretto, che presuppongono un rapporto di lavoro subordinato;
- le sanzioni disciplinari in senso lato derivanti dalla mancata osservanza delle clausole contrattuali, dei Regolamenti e del Modello da parte di soggetti esterni alla Società (es.: diffida, revoca dell'incarico, risoluzione del contratto).

Il presente Sistema Disciplinare è da considerarsi non sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alla normativa ed ai Regolamenti vigenti ed integrativo delle norme disciplinari già adottate dalla Società; esso opera nel rispetto delle normative vigenti, ivi incluse quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Sistema Disciplinare rilevano le violazioni, anche colpose, al Modello commesse da:

- soggetti apicali della Società in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Organizzazione ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione e/o controllo della Società;
- i membri dell'organo di controllo (se presente);
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza;
- soggetti operanti in nome e/o per conto della Società (collaboratori, fornitori e soggetti terzi).

Le misure disciplinari e le relative sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività (a seconda dell'idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, realmente sanzionatoria) e tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti o dirigenti, amministratori, eventuali sindaci, collaboratori, fornitori e soggetti terzi).

Il sistema disciplinare adottato non contiene, inoltre, disparità di trattamento derivanti da provvedimenti diversi riguardanti fattispecie identiche o analoghe e ciò in conformità al principio di uguaglianza.

L'apertura di un procedimento disciplinare e/o l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche intese in senso lato, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del responsabile della violazione commessa ed avente ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare; ciò in quanto la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello rileva indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca o meno illecito penale e venga o meno perseguita giudizialmente in sede penale.

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Parte Speciale del presente Modello, costituiscono infrazione disciplinare i seguenti comportamenti, anche colposi:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi previsti dal presente Modello o stabiliti per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- la tenuta di condotte prodromiche e preparatorie alla commissione di reati che costituiscano presupposto della responsabilità 231;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Sistema Disciplinare, si dovrà far riferimento alle normative ed ai Regolamenti vigenti, alle previsioni della contrattazione, anche quella collettiva, nonché al Regolamento disciplinare intra-aziendale (se presente).

6.2 Violazioni commesse da personale, impiegati e dirigenti

Ricevuta la segnalazione di una presunta violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente l'organo di amministrazione. L'OdV è tenuto ad informare, in ogni caso, l'organo di amministrazione delle violazioni commesse dai dirigenti e di quelle di particolare gravità.

L'OdV può essere interpellato dalle funzioni preposte in relazione alla sanzione disciplinare da assumersi; il suo parere non è comunque obbligatorio, né vincolante.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dall'organo di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva applicata e dal presente Modello.

A) Misure verso personale/impiegati

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio della Società o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dipendente o al concorso nella violazione di più persone.

Per le violazioni di personale ed impiegati, si applicano le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:

- ammonizione verbale o scritta;
- sanzione pecuniaria nella misura prevista per la sanzione corrispondente dal CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ciò, come detto, in ragione della gravità dell'infrazione, e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dalla contrattazione collettiva applicabile. L'entità delle sanzioni, di cui ai precedenti punti, corrisponde a quella prevista nel contratto collettivo applicabile e in vigore al momento del fatto.

B) Misure verso i dirigenti

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti si applicano le sanzioni ritenute più idonee, in conformità alle disposizioni di legge, alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile e al Regolamento Disciplinare interno (se presente). Nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia può essere disposta anche la misura del licenziamento.

In particolare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio della Società o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

La recidiva nelle mancanze, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate.

Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione, o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

6.3 Violazioni commesse dagli amministratori

Con riguardo ai componenti dell'organo di amministrazione, nel caso di segnalazioni di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo di controllo (se presente) e l'intero organo di amministrazione, affinché adottino gli opportuni provvedimenti tra cui:

- richiamo formale scritto;
- sospensione del mandato o dell'incarico attribuito;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, l'organo di amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

6.4 Violazioni commesse dai sindaci

Con riguardo ai componenti dell'organo di controllo (se presente), le segnalazioni delle violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono comunicate tempestivamente dall'Organismo di Vigilanza, all'organo di controllo e all'organo di amministrazione. L'organo di controllo assume, sentito il parere dell'organo di amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni contestate.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'organo di amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

6.5 Violazioni commesse da collaboratori, fornitori e soggetti esterni terzi

Il presente Sistema Disciplinare è applicabile anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alla Società, e diversi da quelli elencati nei precedenti paragrafi, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa di POLISTUDIO, in quanto, a livello puramente esemplificativo, funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti direttamente o indirettamente per la Società.

Nell'ambito di tale categoria, ed a puro titolo esemplificativo, si possono far rientrare:

- soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società;
- soggetti a cui sono assegnati o che svolgono compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro quali, ad esempio, il Medico Competente;
- contraenti e partner.

Le segnalazioni delle violazioni del presente Modello da parte di collaboratori o soggetti esterni, destinatari del Modello, sono comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'organo di amministrazione.

La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere d'incarico e potrà portare fino alla risoluzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte della Società, anche indipendentemente dalla risoluzione contrattuale.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello è comunicato a tutti i Destinatari, a cura del responsabile delle risorse umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es.: incontro formativo appositamente convocato, bacheca aziendale, invio per posta elettronica, ecc.), ivi compreso, se presente, il sistema intranet aziendale. Sono stabilite, a cura della predetta Direzione, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal responsabile delle risorse umane.

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto 231 e del Modello da parte del personale della Società (dipendenti, componenti degli organi sociali, ecc.). La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata ed obbligatoria. Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (sono previsti, in questo caso, percorsi di formazione speciale in relazione a quanto previsto dall'art. 37 T.U. 81/08 e successive modifiche).

L'Organismo di Vigilanza verifica, d'intesa con il responsabile delle risorse umane, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello definisce i principi che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività, ponendo particolare attenzione circa l'analisi e la descrizione delle fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità della Società individuando, in rapporto ad esse, le cosiddette "attività sensibili" per cui è teoricamente possibile la commissione del reato, che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*, nonché i principi e le regole per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili (cd. risk management).

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e liquidatori ("soggetti apicali") di POLISTUDIO S.R.L., nonché da dipendenti e collaboratori soggetti a

vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei processi sensibili di seguito specificati, qui di seguito tutti denominati “destinatari”. Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta nell’ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole e ai principi ivi previsti. Per questo motivo sono stati individuati:

- le aree e/o i Processi Sensibili a rischio di reato; i principi di riferimento che devono essere osservati
- nei Processi Sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello; i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei
- Processi Sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati.

3. I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ

Tra i reati attualmente contemplati dal Decreto 231, sono stati individuati quelli che possono, o che potrebbero a breve, impegnare la responsabilità della Società, anche indirettamente:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati di ricettazione e riciclaggio di beni e denaro di provenienza illecita;
- reati per la violazione delle norme sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
- reati relativi alla criminalità informatica;
- reati per la violazione delle norme ambientali;
- reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- reati tributari.

È stata valutata ed esclusa la rilevanza, o ritenuto il rischio di così bassa intensità, e comunque sufficientemente monitorati e contrastati dalle procedure già in corso, dei seguenti reati per gli specifici motivi di seguito elencati:

a. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231):

- nessuno dei dipendenti e degli amministratori è stato mai coinvolto in indagini o processi per tale tipo di reati;
- la Società non è mai stata coinvolta in alcuna indagine, né direttamente né indirettamente collegata a fatti suscettibili nelle fattispecie di reato ivi indicate;

- non vi sono strumenti di fabbricazione di armi clandestine, né luoghi in cui occultarle per il successivo riutilizzo (i depositi sono solo quelli destinati all'uso proprio dell'attività e quotidianamente frequentati dai dipendenti per ragioni di lavoro).

b. Reati di falso nummario (art. 25 bis Decreto 231):

- non vi è nessuno strumento destinato alla falsificazione o alla contraffazione di monete o degli altri valori;
- l'impiego del denaro contante è limitato alle operazioni di normale uso quotidiano (acquisto di cancelleria, francobolli e valori bollati e spese minute);
- non vi è mai stata alcuna segnalazione da parte degli Istituti di credito in relazione alla spendita in buona fede di monete.

c. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 Decreto 231):

- non vi è mai stato, in passato, alcun contenzioso stragiudiziale o giudiziale con industrie concorrenti che abbia superato i limiti del corretto esercizio dell'attività in essere;
- nessuno dei dipendenti è mai stato accusato, o condannato, per fatti o atti che potessero costituire illecito anche solo disciplinare - presupposto o fatto identico a quello sanzionato dalla norma;
- l'attività di POLISTUDIO non comprende la messa in circolazione di prodotti industriali ed, in generale, la vendita di cose mobili od alimentari (ciò vale ad escludere anche il semplice pericolo di commissione dei reati previsti dagli artt. 514, 515, 516, 517, 517 ter e quater); in particolare, non vi è vendita di prodotti industriali con propri segni (non vi è interesse alcuno alla falsificazione dei segni altrui) e non vi è produzione propria di prodotti alimentari;

d. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater Decreto 231):

- non vi è mai stato alcun contatto con soggetti inseriti nelle *black list* internazionali;
- le attività bancarie sono trasparenti e costantemente monitorate;
- nessuno dei dipendenti è mai stato coinvolto in indagini per reati della tipologia analizzata.

e. Reati di cui all'art. 583 bis c.p. relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 Decreto 231):

- nessuna attrezzatura o strumento idoneo alle pratiche di clitoridectomia, escissione, infibulazione è

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

stato mai acquistato o acquisito dalla Società o dai suoi dipendenti e collaboratori;

- nessun luogo è mai stato attrezzato all'uso;
- nessun soggetto dipendente o collaboratore ha competenze specifiche nelle pratiche sopra descritte.

f. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies Decreto 231):

- quanto agli artt. 600, 601 e 602: tutti i lavoratori di POLISTUDIO sono assunti con regolare contratto di lavoro, con reperimento attraverso i normali canali istituzionali;
- quanto agli altri reati: nessun minore è coinvolto in alcuna delle attività della Società a nessun titolo; è vietata e sanzionata disciplinarmente (oltre che penalmente) la detenzione, a qualsiasi titolo, di materiale pedopornografico;
- sono adottate procedure interne di contrasto all'uso improprio dei videoterminali dell'azienda;

g. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies Decreto 231):

- la Società non rientra tra i soggetti interessati dal Tuif (non è intermediario finanziario, non acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, non è in Possesso di informazioni privilegiate di alcun tipo, non è ad alcun titolo interessata alla alterazione di strumenti finanziari).

Per gli altri reati previsti dal Decreto 231 come causa di responsabilità - e non considerati dal presente Modello in quanto estranei all'attività sociale – si ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione le linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della Società.

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare l'attività sociale e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione che richiedono l'aggiornamento dello stesso.

4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231)

4.1 Tipologia di reati contro la pubblica amministrazione

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e gli illeciti amministrativi contro la Pubblica

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231, ritenuti rilevanti il POLISTUDIO A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l., di cui si riportano, di seguito, le singole fattispecie.

a. Malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

La norma punisce l'ipotesi in cui, dopo il conseguimento di erogazioni pubbliche (contributi, sovvenzioni o finanziamenti) da parte dello Stato Italiano o dell'Unione Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi e, quindi, distragga, le predette somme agli scopi per cui erano state erogate e, pertanto, destinate, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Infatti, la configurabilità del reato non è esclusa per il solo fatto che la diversa destinazione data ai finanziamenti pubblici, ottenuti per determinati scopi di pubblico interesse, sia anch'essa di pubblico interesse e neppure rileva che la diversa finalità risulti ugualmente utile e/o urgente. Il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, pertanto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

b. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi attraverso l'utilizzo o la presentazione di documenti o dichiarazioni false o non veritiere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. Non rileva, in questo caso, l'uso che viene fatto dell'erogazione, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Si ricade nella più grave ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), qualora la condotta si concretizzi in un'attività fraudolenta ulteriore, rispetto al mendacio e alla semplice omissione di informazioni dovute, connotata da artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

c. Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, attraverso condotte simulatorie o comunque ingannevoli, induce in errore il contraente pubblico fingendo di aver eseguito la prestazione contrattuale per la quale si era impegnato. Non si tratta quindi di un mero inadempimento contrattuale, ma di un "quid pluris", costituito dalla maliziosa simulazione di aver, invece, adempiuto, per conseguire così, comunque ed indebitamente, il prezzo convenuto, frodando, in definitiva, la pubblica funzione.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La norma punisce il comportamento di chi ottenga indebitamente erogazioni pubbliche, mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

La condotta in esame si caratterizza per un'attività fraudolenta (gli artifici e i raggiri), diversa e più

grave del mendacio e della semplice omissione di informazioni dovute, che integra il reato di cui all'art. 316-ter. L'ingiusto profitto deve riguardare l'indebito conseguimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione e cioè: Contributi - attribuzioni a fondo perduto corrisposte, periodicamente o in un'unica soluzione, a chi integri le condizioni normativamente stabilite; Finanziamenti - contratti di credito a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, con obbligo di destinare la somma ad un impiego determinato; Mutui agevolati - si caratterizzano per le condizioni di particolare favore quanto a riduzione degli interessi, a livello inferiore a quello corrente e a lunghezza della rateizzazione; Erogazioni dello stesso tipo comunque denominate: non costituiscono erogazioni pubbliche ai sensi della norma le indennità a cui sono tenuti gli enti previdenziali pubblici, onde il conseguimento di indebite prestazioni economiche elargite dall'INPS a titolo di disoccupazione e malattia, configura il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640 comma 2 numero 1 c.p..

e. Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)

La norma punisce la truffa commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Vi rientrano, tra le altre, le ipotesi di truffa in materia assistenziale e previdenziale (l'ipotesi di truffa concernente l'indennità di maternità e le altre indennità di natura previdenziale o assistenziale elargite dall'INPS). Dette erogazioni non possono considerarsi "erogazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 640-bis c.p. quest'ultima comprendente le sole erogazioni finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, cosicché la loro fraudolenta percezione integra il reato in esame e non quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

f. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico o telematico e a differenza della truffa ex art. 640 c.p. non sono richiesti gli artifizii e raggiri, qui sostituiti dalla manipolazione o alterazione del sistema.

g. Concussione (art. 317 – 319 quater c.p.)

Le norme puniscono la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce il privato, rispettivamente, a *dare* o *promettere* a sé o ad altri denaro o altra utilità non dovute.

h. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

È la cosiddetta corruzione impropria. Si ricade nella ipotesi in esame qualora il pubblico funzionario

riceva un compenso per il compimento di un'attività comunque dovuta. Il reato si realizza alternativamente o con l'accettazione della promessa da parte del funzionario, o con il ricevimento del denaro o di altra utilità non dovuta. In questa fattispecie il pubblico funzionario compie un atto "conforme" ai doveri e compiti del suo ufficio; l'atto è, quindi legittimo e nell'eventualità anche corretto e dovuto, ciò che è illegittimo è la dazione e la promessa, in quanto per legge il pubblico funzionario non può essere pagato e retribuito dai privati per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Il reato sussiste non solo quando il ricevimento dell'utilità non dovuta o la promessa della stessa precede il compimento dell'atto del pubblico ufficiale (c.d. corruzione antecedente), ma altresì quando lo segue (c.d. corruzione susseguente). Il privato corruttore è punito, come il pubblico funzionario, nella sola ipotesi di corruzione antecedente, cioè nel caso che la dazione o la promessa preceda il compimento dell'atto d'ufficio e sia ad essa finalizzata. Sono punibili, quali concorrenti, anche eventuali intermediari tra il pubblico funzionario e il privato che effettui la dazione o promessa. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore od una pressione psicologica.

i. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

È la cosiddetta corruzione propria. Si ricade nella ipotesi in esame qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività contraria ai doveri dell'ufficio, ovvero leggi, regolamenti, istruzioni o ordini impartiti legittimamente, venendo, pertanto, ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà, quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. Il reato sussiste anche quando non sia individuato lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, se l'accordo corruttivo è diretto a condizionare l'attività del pubblico ufficiale agli interessi del privato. Costituisce corruzione, secondo la giurisprudenza, anche l'ipotesi in cui il pubblico funzionario sia stato, per così dire, messo a libro paga, in corrispettivo di una sua generale disponibilità a rendersi utile anche con violazioni dei suoi doveri d'ufficio. E' reato a concorso necessario in cui il privato corruttore è punito, come il pubblico ufficiale, anche nel caso in cui la dazione o promessa sia successiva al compimento dell'atto contrario.

l. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

La norma sanziona, in modo più grave, i fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

m. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico

servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Con “*pubblico servizio*” si abbracciano quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale. Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

n. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma sanziona l’offerta o promessa corruttiva, indipendentemente dalla sua accettazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Integra il reato anche la condotta di colui il quale formuli al pubblico ufficiale un’offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta. Il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio non è escluso dalla tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale, salvo che l’offerta si riveli “inidonea” anche solo a turbare psicologicamente il pubblico agente, sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

o. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma estende l’applicabilità delle disposizioni che puniscono, tra l’altro, la concussione, la corruzione e l’istigazione alla corruzione anche ai funzionari delle Comunità europee e ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali. Ai fini della configurabilità della corruzione attiva e della istigazione alla corruzione, sono considerati alla stregua dei nostri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro i quali, nelle sedi internazionali sopra menzionate, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle svolte dai pubblici agenti nel nostro ordinamento.

La nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Elemento essenziale per la configurabilità dei reati contro la PA appena menzionati è la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio in capo ad uno dei soggetti agenti.

Pubblico ufficiale

L’art. 357 c.p. dispone che “*agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali*

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ed è attività autoritativa e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “*concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri:*

decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84).

Lagiurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai *irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85). **Incaricato di pubblico servizio***

La definizione di incaricato di pubblico servizio è dettata dall'art. 358 del c.p.

"Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico. La giurisprudenza ha inoltre chiarito come, ai fini penalistici, la qualifica di incaricato di un pubblico servizio non discenda dalla natura giuridica dell'ente presso il quale il soggetto è incardinato, bensì, secondo la c.d. concezione oggettivo-funzionalistica, dalla attività in concreto svolta, che deve essere disciplinata da atti pubblici e perseguire un interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

"Per gli effetti degli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico; va, infatti, considerato pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi svolge attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della pubblica amministrazione. Pertanto, agli effetti della qualifica di pubblico ufficiale, non è richiesto lo svolgimento di un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che si espliciti nell'ambito del procedimento di riscossione, i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla P.A., comporta l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato all'interno dell'intero contesto delle funzioni pubbliche" (Cassazione VI 23 settembre 2014 n. 43820) Alcune disposizioni si riferiscono non a qualsiasi incaricato di pubblico servizio, ma solo a colui che sia anche pubblico impiegato (cfr. artt. 320, 321, 322, c.p.). Questa qualifica si collega ad un rapporto di

impiego con un ente pubblico.

4.2 Le attività sensibili ai reati contro la pubblica amministrazione

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione possono essere così raggruppate:

1) gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche competenti nelle materie indicate nell'oggetto sociale, con riferimento alle attività di autorizzazione nonché di gestione, sviluppo e rendicontazione delle medesime attività;

2) gestione di tutte le fasi negoziali ed esecutive relative a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato, dalla Provincia e da altri enti pubblici;

3) amministrazione del personale (assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali;

4) gestione dei rapporti con le pubbliche autorità concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo (Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed altre Amministrazioni pubbliche);

5) gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti pubblici in materia fiscale;

6) gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con le forze dell'ordine.

4.3 Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i partner di POLISTUDIO S.R.L. (in forza di norme interne e/o apposite clausole contrattuali) sono tenuti alla:

a. stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelli che comportano contatti e rapporti con la P.A. e alle attività assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, oppure svolte in qualità di organismo di diritto pubblico;

b. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

c. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello

svolgimento degli stessi in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero la Società agisca in qualità di organismo di diritto pubblico.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (art.24 e 25 del Decreto);
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. violare i principi e le regole previste nelle apposite regolamentazioni e nel presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

a. effettuare elargizioni in denaro a esponenti della P.A. italiani o esteri; b. distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione a esponenti della P.A. italiani ed esteri, o a loro familiari, anche in quei Paesi in cui rappresenti una prassi diffusa, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia rivolta ad

~~vantaggi per qualsiasi~~ **assistenza per qualsiasi**. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società. Le predette elargizioni devono essere regolate da apposita procedura e documentate in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;

c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (ad esempio i rimborsi spese) in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

e. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

f. ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio:

o somme o offerte di denaro, ovvero ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

Chiunque riceva: i) somme o offerte di denaro è tenuto a rifiutarle, nonché a darne prontamente comunicazione alla propria posizione immediatamente superiore e all'OdV, per l'avvio delle azioni conseguenti; ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare prontamente la

- propria posizione immediatamente superiore e/o l'OdV, affinché quest'ultimo ne effettui una valutazione e, se del caso, provveda a far notificare a chi ha effettuato tali elargizioni la politica di Pegaso in materia;

g. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o più in generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;

h. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

i. alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della P.A.;

l. utilizzare, nella gestione dei rapporti con la P.A., eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne, indebitamente o illecitamente, le decisioni;

m. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;

n. effettuare pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento non tracciabili: il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto e nel rispetto delle procedure sull'attività di approvvigionamento;

o. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività sopra descritte devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

p. tenere rapporti con la PA, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma (che indica anche le funzioni svolte), gli ordini di servizio o eventuali deleghe della Società;

q. stipulare contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato o, in alternativa deve: a) ottenere autorizzazione formale alla stipula dell'atto, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità ed inviare un verbale o report dettagliato per ogni singola operazione al diretto superiore gerarchico, b) essere affiancato da altra persona di livello organizzativo non inferiore nelle fasi principali (es. trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.), c) essere affiancato da una persona appartenente ad una funzione con obiettivi contrapposti in grado di garantire controlli incrociati sul processo, d) registrare e documentare l'operazione come da procedure aziendali;

r. accedere in autonomia a risorse finanziarie: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento o, in alternativa deve: a) ottenere autorizzazione formale alla disposizione di pagamento, b) redigere report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati, c) redigere e conservare documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati, d) essere affiancato da altra persona di livello organizzativo non inferiore, e) essere affiancato da una persona appartenente ad una funzione con obiettivi contrapposti in grado di garantire controlli incrociati sul processo, f) registrare e documentare l'operazione come da procedure aziendali.

4.4 Regole di organizzazione, gestione e controllo

Le regole di organizzazione, gestione e controllo riguardano: **a) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione**

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza. Per ciascuna attività a rischio individuata viene identificato un Responsabile Interno ed eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno: - è, in generale, il soggetto referente e il responsabile del Processo; - è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare; - è responsabile nel caso di attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero la Società agisca in qualità di organismo di diritto pubblico; - è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nelle aree a rischio di propria competenza.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della P.A.

b) Gestione delle risorse finanziarie

1. Le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, assicurando la ricostruzione del processo di formazione degli atti e siano reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. 2. Nella gestione delle risorse finanziarie la Società deve avvalersi solo di intermediari finanziari e bancari, sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

3. Nessun pagamento alla PA può essere effettuato in contanti o in natura, se non per piccole spese e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza di POLISTUDIO S.R.L.. 4. Il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa.

c) Rapporti con consulenti e collaboratori

1. Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento. 2. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità. 3. I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini. 4. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti. 5. I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato: i. una dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto 231 e si impegnino a rispettarle; ii. una dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza dei principi contenuti del Modello Organizzativo 231 e dell'eventuale Codice Etico di POLISTUDIO S.R.L. e si impegnino a rispettarli; iii. una apposita clausola (ad esempio clausola risolutiva espressa, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti. 7. È vietato affidare a consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza, se non previamente formalizzate.

d) Gestione delle erogazioni pubbliche

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuto/a dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

e) Rapporti con organi ispettivi

1. Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie, del lavoro e amministrative, i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione, o dal soggetto da questi delegato. 2. Il responsabile della funzione, o il soggetto da questi delegato, deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il responsabile della

funzione, o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione, provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive. 3. Il responsabile della funzione deve informare, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza 231 qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

f) Partecipazione a procedure a evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero.

L'attività di partecipazione a procedure a evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero per l'affidamento di lavori e servizi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali fondate sui seguenti principi di riferimento: - la chiara indicazione delle modalità di individuazione delle opportunità e dei soggetti legittimati alla successiva manifestazione di interesse della Società a partecipare al procedimento; - la chiara e specifica indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di "Responsabile del procedimento" con l'ulteriore prescrizione dei compiti a esso affidati; - la chiara definizione del processo di predisposizione, controllo, autorizzazione e presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con indicazione in particolare: i) dei criteri da seguire per l'elaborazione e valutazione dell'offerta da presentare e ii) delle diverse funzioni aziendali che contribuiranno per le specifiche attività di competenza; - la tracciabilità del procedimento seguito per la conduzione delle eventuali trattative, la stipulazione del contratto e le eventuali richieste di modifiche, integrazioni, rinnovi o varianti: in particolare deve essere prevista l'indicazione dell'esponente aziendale incaricato di tenere i contatti con il soggetto aggiudicatore e la tracciabilità di tali contatti al fine di consentirne il controllo; - la previsione di un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

g) Gestione del contenzioso giudiziale

La gestione del contenzioso, oltre a rapporti con legali esterni cui vengono affidati incarichi professionali per la difesa in giudizio e/o per consulenze, comporta anche rapporti con pubbliche amministrazioni (Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza). Tale attività deve essere effettuata in base alle seguenti disposizioni. Nei rapporti con pubbliche amministrazioni: - è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella gestione del contenzioso; - i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi all'Autorità Giudiziaria e alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività; - deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni; - i dati, le informazioni e i documenti forniti all'Autorità Giudiziaria devono essere veritieri e corretti;

- deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

Inoltre, per i casi in cui per la risoluzione di controversie insorte si addivenga alla conclusione di accordi transattivi, devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto all'atto transattivo e ai criteri in base ai quali siano state valutate le reciproche concessioni. Anche in questi casi deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

5. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO 231)

5.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c)

Il reato sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri dell'organo di controllo e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere il reato vi è anche l'amministratore di fatto, come definito dall'art. 2639 c.c.

b) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione

La norma sanziona la condotta dei revisori che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso ovvero occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione.

c) Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci, degli organi sociali o delle Società di revisione, cagionando in tal modo un danno ai soci. Soggetti attivi del reato possono essere anche gli amministratori di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. Lapena è raddoppiata qualora il reato sia commesso nell'ambito di Società quotate.

d) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. (amministratori di fatto), fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli, o li liberano dall'obbligo di eseguirli. La restituzione simulata può avvenire anche attraverso il pagamento di debiti inesistenti; la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti può realizzarsi anche attraverso negozi unilaterali e/o contratti e riguardare anche un solo socio.

e) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c., che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società Capogruppo (art. 2628 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della Società che amministrano o della controllante, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Per acquisto si intende non solo la compravendita, ma qualsiasi tipo di negozio, anche gratuito, che realizzi il trasferimento della proprietà delle azioni.

Laricostituzione del capitale sociale, o delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

g) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

h) Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La norma punisce il comportamento degli amministratori delle Società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi. Tale previsione impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato ha l'obbligo di astenersi dal compimento dell'operazione investendo della stessa l'organo collegiale competente.

i) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso:

- (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
- (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie punisce i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima di pagare i creditori sociali o provvedere all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in modo da cagionare danno ai creditori. Questo reato non è configurabile in capo alla Società, non essendo questa in fase di liquidazione.

m) Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Il delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determina la maggioranza in Assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie intende sanzionare la condotta degli amministratori direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di

legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza, ovvero sono tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex lege alle autorità di vigilanza:

- a. espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti all'attività di vigilanza, ovvero occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti,
- b. fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti all'attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza. La norma punisce altresì la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci

e/o liquidatori di Società o altri enti, nonché quella dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

o) Corruzione tra privati (art. 2658 c.c.)

Tale fattispecie intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, e dirigenti che sollecitano o ricevono denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai loro obblighi. La stessa sanzione è prevista anche per chi offre utilità non dovute ai predetti soggetti.

p) False omissione di dichiarazioni per certificati transfrontalieri (D. Lgs. 19/2023.)

Tale fattispecie prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del **certificato preliminare necessario** per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della **fusione transfrontaliera**.

5.2 Le attività sensibili ai reati societari

Ai fini della presente Parte Speciale, i processi reputati maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto sono stati così identificati:

- redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- rapporti con gli organi di controllo;
- gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

In particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio sono

le seguenti:

- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- valorizzazione dei lavori in corso e dei progetti in corso d'opera;
- programmazione e controllo delle commesse;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione della Società;
- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni periodiche alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Eventuali integrazioni dei suddetti processi e aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Società nella sua attività di mantenimento del Modello organizzativo.

5.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello i destinatari, in relazione alle funzioni svolte, devono conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo di gestione della Società, in cui sono integrate le attività di gestione e di controllo della Società, in cui sono integrate le attività di gestione e di controllo della Società;
- i principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- in generale, la normativa applicabile.

È fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali e a tutti coloro (dipendenti, consulenti e collaboratori di POLISTUDIO) che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività sensibili di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di: A. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

B. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del

capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; C. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

D. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari;

E. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

A questi fini è fatto divieto, di: 1. esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge; 2. gestire denaro, o altri beni appartenenti a POLISTUDIO, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili; 3. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 4. ripartire utili, o acconti su utili o ristorni, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 5. ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; 7. procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti; 8. ostacolare, in qualunque modo, l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della Società di revisione; 9. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del controllore/revisore di bilancio o dei sindaci, tali da influenzare le conclusioni della sua attività; 10. ostacolare, in qualunque modo, le autorità pubbliche di Vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni; 11. influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea; 12. promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre società per ottenere certificazioni, acquisti di prodotto o informazioni commerciali.

5.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo riguardano:

a) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

1. Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
2. Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
3. La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.
4. La gestione delle risorse finanziarie deve essere sempre puntualmente contabilizzata e deve essere supportata da adeguata evidenza documentale opportunamente conservata.
5. Nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina vigente.

b) Operazioni sul capitale

Tutte le operazioni sul capitale sociale dell'Organizzazione, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e alla regolamentazione interna/esterna alla società.

c) Rapporti con le Autorità di Vigilanza

1. Il Responsabile Amministrazione e Finanza assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere.

2. I documenti e le informazioni trasmessi alle Autorità devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

3. Ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, nel corso delle attività ispettive, si applicano le regole generali previste dalla normativa in materia.

d) Rapporti con i sindaci e con la Società di revisione

1. Il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

2. Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dall'organo di controllo e della Società di revisione, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione.

3. Il Responsabile Amministrazione e Finanza assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o dell'organo di amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali l'organo di controllo debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

e) Rapporti con consulenti e collaboratori

1. Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento.

2. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità.

3. I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini.

4. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

5. È vietato affidare a consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza, se non previamente formalizzate.

f) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 c.c., gli amministratori devono dare notizia all'organo di amministrazione ed all'organo di controllo di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza 231 che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

6. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARI E BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO 231)

6.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di seguito riportati. **a) Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Oggetto di tale fattispecie criminosa è sempre una cosa materiale di provenienza illecita e, quest'ultima, fa sì che elemento fondamentale affinché si realizzi tale condotta è il cosiddetto reato presupposto, quale delitto, doloso o colposo. Laddove la cosa mobile provenisse da una contravvenzione sarebbe impossibile configurare l'ipotesi della ricettazione.

b) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Commette il reato chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. È punita, pertanto, la condotta di chiunque faciliti o consenta tale riutilizzo. Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

È il fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È punita la condotta di chiunque abbia la finalità di fare perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o utilità di provenienza illecita conseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e/o finanziarie.

d) Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.)

Nel caso in cui la Società, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.2 Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, possono essere così raggruppate:

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

Viale Tunisia 50
20124 Milano (MI)

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

-mancanza o incompletezza dei dati di identificazione ai fini antiriciclaggio; -mancato monitoraggio di operazioni sospette; -mancata segnalazione dei nominativi ai fini antiterrorismo;

6.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori esterni di POLISTUDIO S.R.L. devono conformarsi ai comportamenti previsti dallo Statuto e, nella fattispecie, dalle normative italiane e straniere applicabili. In particolare:

1. è fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere o partecipare a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie dei reati su esposti;

2. l'autorizzazione all'impiego di risorse finanziarie deve rispettare i limiti ed i poteri di firma stabiliti dalle procure e dalle deleghe in vigore;

3. il processo autorizzativo dell'impiego delle risorse relative sia ai flussi di natura ordinaria che straordinaria deve essere documentato, verificabile e dotato di "tracciabilità" in qualsiasi momento.

6.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

a) Ogni area aziendale, sulla base delle proprie competenze, adotta misure idonee ad evitare la potenziale commissione dei reati menzionati;

b) l'OdV effettua analisi a campione sulla documentazione agli atti;

c) ogni collaboratore esterno che opera con contratto continuativo con la Società (agenti, consulenti, professionisti, concessionari, ecc.) ha l'obbligo di segnalare all'OdV, con specifica dichiarazione, la presenza di movimenti o di operazioni da segnalare come sospette secondo la normativa sopra evidenziata;

d) le operazioni in contanti sono soggette a procedura di monitoraggio costante e a tracciabilità;

e) la scelta dei consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, la scelta va motivata;

f) compensi corrisposti a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, devono avvenire

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

Viale Tunisia 50
20124 Milano (MI)

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

in maniera congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.

7. I REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO 231)

7.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi per violazione in materia antinfortunistica di cui al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro.

a) reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

b) reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Questo reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la colpa intesa quale mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.). Per questo reato la risposta sanzionatoria varia a seconda che esso derivi dalla violazione dell'articolo 55 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss. modifiche (omessa valutazione dei rischi e/o omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi), ovvero dall'inosservanza di qualunque altra norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel primo caso la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote; nel secondo caso è applicata in misura inferiore.

c) Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Questo reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano *gravi* nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.). Le lesioni si considerano *gravissime* se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.). Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto 231, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 ("Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito anche 'TU') e delle successive modifiche apportate al medesimo dal D.Lgs. 106/2009.

7.2 Le attività sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, i processi reputati maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto coerentemente con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) redatto da POLISTUDIO S.R.L. ai sensi del D.Lgs.81/2008 e che si allega al presente Modello, possono essere raggruppate in:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso della Società;
2. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
3. attività con rischio agenti chimici;
4. attività con rischio incendio;
5. attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica della Società o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio;
6. accesso, transito e permanenza nei locali e/o aree in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche i clienti;
7. attività di utilizzo e manutenzione di attrezzature e macchinari;
8. caduta dall'alto/attività in quota;
9. caduta di materiale dall'alto (in particolare riferibile all'attività tecnica svolta presso cantieri temporanei o mobili);

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

Viale Tunisia 50
20124 Milano (MI)

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No.19519 UNI EN ISO 9001:2015

10. scivolamenti/cadute/contatti/urti/tagli/punture;

11. investimento da parte di mezzi.

12. incidente in itinere.

I rischi relativi all'attività d'ufficio sono stati rilevati dal DVR (Documento Valutazione Rischi) e per gli stessi si può fare riferimento a questo documento.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, e, nella fattispecie, nelle normative afferenti il D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

In particolare tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a: 1. evitare in modo assoluto di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano dare luogo alla violazione della normativa antinfortunistica e alla possibile, conseguente commissione di reati presupposto della responsabilità 231;

2. per quanto concerne la prevenzione di incidenti (più o meno gravi) che potrebbero accadere a dipendenti o esterni sul posto di lavoro sono stati predisposti idonei strumenti operativi di supporto all'operatività (es. denuncia di infortunio, registri di manutenzione, istruzioni operative ecc...). È inoltre prevista una formazione aggiornata sui temi indicati, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

3. partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;

4. utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;

5. identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e/o incendio in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;

6. seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Società;

7. i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ad esempio provvedendo alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);

8. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali, ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E', inoltre, vietato: 9. utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;

10. disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;

11. nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;

12. accedere ad aree di lavoro alla quali non si è autorizzati;

13. per i fornitori accedere ad aree di lavoro alla quali non sono autorizzati, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

7.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo sono conformi ai seguenti principi:

1. vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;

vengano garantire le visite mediche per il controllo sanitario dei lavoratori, connesse al rischio di malattia professionale (affaticamento visivo, stress lavoro-correlato, ecc...);

2. venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;

siprovveda ad indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, secondo le modalità di cui all'art. 35del D.lgs 81/2008

3.ilResponsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nella valutazione dei rischi, adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali ela storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;

4.vengano definiti e periodicamente aggiornati i Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;

5. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

6. l'Amministratore delegato è tenuto a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;

7. venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;

8. i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia

di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

9. non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

10. alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc.) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura dell'Amministratore delegato/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

11. siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per competenza con le valutazioni di previsto dal presente Modello.

8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO 231)

8.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi per delitti informatici legati all'abuso di sistemi e al trattamento illecito di dati (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001), previsti all'art. 24 bis del decreto.

Sitrattra dei seguenti potenziali reati:

a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il reato si riferisce all'accesso abusivo - introduzione o illecita permanenza - in un sistema informatico o telematico protetto. La norma tutela la privacy informatica e telematica e la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con sistemi telematici (c.d. domicilio informatico). Oggetto materiale del reato è l'altrui sistema informatico o telematico, ovvero il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati, oppure ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione. La norma richiede il dolo generico e la condotta si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassa abusivamente le barriere di protezione del sistema.

b) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il reato riferisce alla intercettazione fraudolenta di comunicazioni, ovvero al loro impedimento o interruzione.

c) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il reato consiste nella installazione di apparecchiature finalizzate a intercettare comunicazioni informatiche o ad impedirle.

d) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato consiste nella distruzione, danneggiamento, alterazione di dati o programmi altrui.

e) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Come il precedente, ma con riferimento al caso più grave di programmi o dati di pubblica utilità.

f) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato punisce chiunque distrugga, danneggi o ostacoli il funzionamento di un sistema telematico o informatico altrui.

g) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Come il precedente, ma riferito al caso più grave di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

h) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare parole chiave o altri codici, o mezzi di accesso, a sistemi telematici o informatici protetti.

i) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il reato consiste nella installazione di apparecchiature o programmi finalizzati a danneggiare o ad interrompere un sistema informatico.

j) Falsità in Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo estende i reati di falso (in atto pubblico e in scrittura privata) di cui al capo III, titolo VII, Libro I del codice penale ai documenti informatici intesi come qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programma specificamente destinato ad elaborarli.

k) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il reato può essere commesso dai soggetti autorizzati al rilascio di codici di firma digitale.

Sono previste pene pecuniarie e interdittive molto rilevanti per la Società. Nel caso in cui i reati suddetti siano commessi da personale con la qualifica di operatore di sistema informatico o telematico le pene sono aumentate.

8.2 Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, possono essere così raggruppate:

1) gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili); 2) attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni; 3) gestione e manutenzione hardware; 4) gestione e manutenzione software; 5) gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi; 6) attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici; 7) attività di trasmissione di dati e informazioni all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di controllo.

8.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento con riferimento nelle normative afferenti la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. In particolare, ciascuno dei dipendenti, dei collaboratori ed, in generale, degli utilizzatori è tenuto ad osservare le seguenti norme di utilizzo degli strumenti informatici:

A. utilizzare gli strumenti informatici e tecnici messi a disposizione di POLISTUDIO esclusivamente ai fini dell'attività lavorativa, salvo diverso accordo con la Direzione;

B. custodire con cura gli strumenti affidatigli, segnalando tempestivamente all'Amministratore di Sistema eventuali anomalie, guasti o smarrimenti;

C. non collegarsi a siti Internet per la fruizione di filmati o musica in modalità streaming, fatte salve le necessità di servizio, e comunque non più dello stretto tempo necessario;

D. non installare, o tentare di installare, sui sistemi collegati alla rete POLISTUDIO strumenti hardware o software atti all'intrusione, alla violazione dei sistemi di sicurezza, alla manomissione fraudolenta dei dati;

E. non utilizzare o divulgare informazioni e dati sensibili, di cui si venga a conoscenza in qualsiasi forma durante la propria attività lavorativa;

F. non scaricare, scambiare, detenere materiale pornografico e pedopornografico.

8.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo richiedono che:

1. siano attribuite, espressamente e formalmente, le responsabilità per garantire la sicurezza delle informazioni;

2. venga valutato il livello di sicurezza dei sistemi informatici/telematici con conseguente valutazione e rivalutazione costante del livello di rischio, gestione del rischio medesimo mediante procedure finalizzate alla prevenzione attiva e di rilevamento degli incidenti di sicurezza informatica, nonché adeguata attività di controllo e monitoraggio con particolare riferimento a:

- back-up (modalità, frequenza, etc.);
- accesso remoto da parte di terzi soggetti;
- requisiti di autenticazione a tutti i sistemi informatici/telematici, applicazioni e reti e formalizzazione e tracciatura di tutte le autorizzazioni, registrazioni, modifiche e cancellazioni di profili di autenticazione;
- controllo e tracciatura di variazioni significative (quantitative e qualitative) di dati e informazioni e altri anomali inserimenti, modificazioni o cancellazioni;
- implementazione, gestione e manutenzione di reti (attribuzione di responsabilità; protezione e la riservatezza dei dati e delle informazioni ivi contenute, o in transito; monitoraggio del traffico);
- gestione e manutenzione hardware (ivi compresi inventario e divieti o limitazioni di utilizzo);
- installazione, gestione e manutenzione software e banche dati;

9. I REATI AMBIENTALI (ART. 25 DEL DECRETO 231)

9.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi in materia ambientale, richiamati dall'art. 25 undecies del Decreto 231, di cui si riportano, di seguito, le singole fattispecie, ritenute potenzialmente rilevanti per l'attività di POLISTUDIO.

a) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.)

Nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acqua, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

b) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o non rispettando parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137, c. 2, 5 e 11 D. Lgs. 152/06)

Nel caso in cui si aprano e/o effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali (intendendo qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento).

c) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06)

Nel caso in cui si effettui una raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

d) Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06)

Nel caso in cui venga provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

e) Sanzioni (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06)

Nel caso in cui venga iniziata o proseguita un'attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera o con autorizzazione scaduta o revocata.

f) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche, di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis comma 1 L. 150/92)

g) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono atmosferico) (art. 3 comma 6 L. 549/93)

h) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali, selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

9.2 Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, possono essere così raggruppate nelle seguenti categorie: 1. attività di gestione e smaltimento dei prodotti/preparati chimici; 2. attività di stoccaggio del prodotto in lavorazione; 3. attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti dalla lavorazione aziendale; 4. attività di manutenzione dei macchinari; 5. attività di manutenzione degli scarichi acque reflue industriali/emissioni in atmosfera; 6. attività di gestione e manutenzione del depuratore;

7. attività di gestione/compilazione dei formulari.

9.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento in conformità alle normative afferenti la tutela dell'ambiente.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di conservazione, stoccaggio, smaltimento, scarico di prodotti e di rifiuti allo stato solido e/o liquido e/o gassoso; b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di precauzione e correttezza, al fine di tutelare l'integrità dell'ambiente.

E' inoltre vietato: a) eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività caratteristica della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori dall'azienda diversi rispetto a quelli predisposti appositamente; b) l'eliminazione del rifiuto per combustione; c) utilizzare prodotti chimici di qualsiasi tipologia al di fuori delle proprie funzioni aziendali e/o per finalità a cui gli stessi sono deputati; d) modificare, alterare unilateralmente le procedure aziendali per la conservazione e smaltimento dei prodotti chimici; e) modificare, alterare documenti, registri, autorizzazioni, dichiarazioni richieste alla società per lo scarico, stoccaggio, smaltimento di prodotti/rifiuti/acque derivanti dalle lavorazioni aziendali; f) depositare sul sito aziendale in via permanente, e comunque al di fuori del tempo strettamente necessario allo smaltimento, qualsiasi tipologia di rifiuto allo stato solido e/o liquido; g) falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possono compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica; h) ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti.

9.4 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo richiedono:

a) la chiara identificazione della funzione aziendale addetta al controllo/rispetto delle modalità di smaltimento di rifiuti allo stato solido e/o liquido e/o gassoso;

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

Viale Tunisia 50
20124 Milano (MI)

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

b) la chiara identificazione della funzione addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla società per lo smaltimento dei rifiuti aziendali allo stato solido e/o liquido; c) la chiara identificazione delle ditte specializzate che intervengono per operazioni di manutenzione macchinari e scarichi aziendali e la tracciabilità dell'oggetto dell'intervento; d) la verifica dell'esistenza e della validità attuale delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle iscrizioni in appositi Albi da parte delle ditte specializzate per la gestione, smaltimento dei rifiuti aziendali; e) la verifica della rispondenza del rifiuto gestito/conferito a quanto previsto dal titolo autorizzativo in possesso del produttore/smaltitore; f) la tracciabilità delle operazioni di acquisto di prodotti chimici a disposizione in azienda; i) la chiara e precisa tenuta/compilazione dei registri.

10 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DECRETO 231)

10.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 novies del Decreto 231, di cui si riportano, di seguito, le fattispecie ritenute potenzialmente rilevanti per l'attività di POLISTUDIO.

a) *Duplicazione o detenzione abusiva di programmi per elaboratore informatico (art. 171 bis L. 633/1941)*

Si tratta del caso di abusiva duplicazione o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi software o banche dati senza licenza o su supporti privi di contrassegno SIAE. Viene punita anche l'abusiva importazione, distribuzione, vendita e locazione abusiva di programmi. Costituisce quindi reato anche il semplice utilizzo del software senza licenza in un contesto aziendale.

10.2 Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, possono essere così raggruppate nelle seguenti categorie:

- acquisto ed utilizzo di programmi per elaboratore, software, database;
- installazione software;
- accesso a banche dati;
- utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito in licenza o delle licenze disponibili.

10.1 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento in merito all'utilizzo di sistemi informatici, con espresso divieto di:

- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nelle categorie sopra considerate; Installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzate; Scaricare da internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società nella persona dell'amministratore di sistema; Caricare programmi non provenienti da una fonte certa ed autorizzata dalla Società; Acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software; Detenere supporti di memorizzazione non originali; Installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza in numero superiore a quello autorizzato dalla licenza stessa; Utilizzare illegalmente password di computer o codici di accesso a banche dati per compiere una delle condotte vietate sopra indicate; Utilizzare strumenti o programmi per decriptare software o altri dati informatici protetti; Distribuire software aziendale a terzi; Accedere illegalmente o duplicare banche dati.
-
-
-
-

10.2 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui al precedente capitolo devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Analisi da parte dell'amministratore di sistema dei contratti di licenza stipulati dalla Società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui terminali presenti in azienda; Acquisto di licenze software da fonte certificata ed in grado di fornire garanzie in merito alla autenticità/originalità del software; Verifica dell'originalità, anche tramite controllo della effettiva presenza del cd "bollino SIAE" di tutti i supporti di memorizzazione presenti negli uffici; Attività di sensibilizzazione nei confronti di dipendenti e collaboratori sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze;

11. I REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO 231).

11.1 Le fattispecie di reato

POLISTUDIO A.E.S.

Società di Ingegneria S.r.l.

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300

Viale Tunisia 50
20124 Milano (MI)

info@polistudio.net
www.polistudio.net
C.F. e P.IVA 03452840402



Società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Rimini al n. 03452840402 - Capitale sociale € 64.802,00 interamente versato. Reg. No. 19519 UNI EN ISO 9001:2015

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti tributari, richiamati dall'art. 25 quinquies del Decreto 231, di cui si riportano, di seguito, le fattispecie ritenute potenzialmente rilevanti per l'attività di POLISTUDIO.

- **Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000;
- **Delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 74/2000;
- **Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 74/2000;
- **Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000;
- **Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 74/2000.

11.2 Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, possono essere così raggruppate nelle seguenti categorie:

- Rapporti con fornitori e clienti (qualificazione, selezione, verifica prestazioni fornite ed eseguite); Contabilità fornitori e clienti (anagrafica, registrazione, emissione, liquidazione ed incasso delle fatture e archiviazione delle stesse e dei relativi documenti comprovanti prestazioni ricevute e rese); Rapporti con amministrazione finanziaria (calcolo imposte dovute, esecuzione versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni); Flussi di cassa (apertura e chiusura conti correnti; movimentazione conti correnti; registrazione incassi e pagamenti; riconciliazione operazioni).
-

11.2 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento in merito all'utilizzo di sistemi informatici, con espresso divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nelle categorie sopra considerate; rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi,
- lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà; interpretare la normativa tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;
-

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività dell'Organo di Controllo della Società;
- effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano idonee a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico della Società dalla normativa vigente e di collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria;
- esporre nelle dichiarazioni fiscali fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del Modello dovranno:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione della fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Società, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
3. osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

11.3 Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui al precedente capitolo devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Adeguare, laddove necessario, l'assetto amministrativo e contabile della Società, dotandosi degli strumenti, del personale e/o dei collaboratori esterni idonei allo scopo;
- Predisporre e gestire una anagrafica clienti e fornitori;
- Raccogliere e registrare i documenti fiscali per acquisti e vendite e verificare la corrispondenza tra fattura, merce o servizio erogato/ricevuto e corrispondente acquisto;

- Formalizzare e conservare i contratti relativi ad operazioni attive (erogazione servizi) e passive (acquisti);
- Nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio, pianificare l'accantonamento delle relative imposte;
- Effettuare movimentazioni finanziarie avvalendosi esclusivamente dei conti correnti istituzionali della Società.

12. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei Processi Sensibili in relazione ai reati e illeciti amministrativi sopra riportati, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono così definiti: - monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure ecc.); - verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili delle aree a rischio designate.